2026/2328

19.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2328 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2026

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, l'articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 232, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debba essere consentito solo se i paesi terzi o i territori interessati sono elencati conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ([2]) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ([3]) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di tre nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nelle province di Alberta e Manitoba. I focolai sono stati confermati il 1° ottobre 2026 e il 7 ottobre 2026 nell'Alberta e il 2 ottobre 2026 nel Manitoba mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di due nuovi focolai di HPAI nel pollame, nello Stato del Minnesota, confermati il 6 ottobre 2026 e il 7 ottobre 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

(7) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI, le autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti hanno notificato l'istituzione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e l'attuazione di una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e di limitarne la diffusione.

(8) Il Canada e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione ulteriori informazioni sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI.

(9) Le informazioni fornite dal Canada e dagli Stati Uniti sono state esaminate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione, è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate dai nuovi focolai in tali paesi terzi, tenuto conto delle date in cui i focolai sono stati confermati. Le voci relative al Canada e agli Stati Uniti nelle tabelle di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(10) Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2227 della Commissione [4] ha modificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine di autorizzare nuovamente, tra l'altro, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalla zona US-2.1374 negli Stati Uniti, ove un focolaio di HPAI era stato confermato il 1º maggio 2026. Tuttavia, a causa di un errore tipografico, la data della nuova autorizzazione indicata nella tabella, colonna 7, di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 non è corretta: dovrebbe essere il 21 agosto 2026 anziché il 15 agosto 2026. Al fine di rettificare tale errore, è opportuno sostituire le righe relative alla zona US-2.1374. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(11) Tenuto conto dei nuovi focolai di HPAI in Canada e negli Stati Uniti e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con gli Stati Uniti, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

[4] Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2227 della Commissione, del 1º ottobre 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L, 2026/2227, 2.10.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2227/oj).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.345 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.346, CA-2.347 e CA-2.348:

«**CA** Canada	CA-2.346	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		1.10.2026	
	CA-2.347		N, P1		2.10.2026	
	CA-2.348		N, P1		7.10.2026»;	

ii) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1374 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1374	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		1.5.2026	21.8.2026»;

iii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1421 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone US-2.1422 e US-2.1423:

«**US** Stati Uniti	US-2.1422	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		6.10.2026	
	US-2.1423		N, P1		7.10.2026»;	

b) la parte 2 è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.345 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone CA-2.346, CA-2.347 e CA-2.348:

«Canada	CA-2.346	Alberta – Latitude 53.84, Longitude -111.95 The municipalities involved are: 3 km PZ: Two Hills 10 km SZ: Hairy Hill, Minburn, Two Hills, Vegreville, Warwick, and Willingdon
	CA-2.347	Manitoba – Latitude 49.24, Longitude -98.51 The municipalities involved are: 3 km PZ: Pembina 10 km SZ: Pembina and Stanley
	CA-2.348	Alberta – Latitude 53.96, Longitude -113.42 The municipalities involved are: 3 km PZ: Sturgeon 10 km SZ: Bon Accord, Fedorah, Gibbons, Opal, Redwater, Sturgeon, Thorhild, and Westlock»;

ii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.1421 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone US-2.1422 e US-2.1423:

«Stati Uniti	US-2.1422	State of Minnesota Stearns 33 Stearns County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.9170383°W 45.7639956°N)

	US-2.1423	State of Minnesota Jackson 01 Jackson County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.9369444°W 43.6310995°N)»;

2) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

a) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.345 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.346, CA-2.347 e CA-2.348:

«**CA** Canada	CA-2.346	POU, RAT	N, P1		1.10.2026	
		GBM	P1		1.10.2026	
	CA-2.347	POU, RAT	N, P1		2.10.2026	
		GBM	P1		2.10.2026	
	CA-2.348	POU, RAT	N, P1		7.10.2026	
		GBM	P1		7.10.2026»;	

b) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1374 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1374	POU, RAT	N, P1		1.5.2026	21.8.2026
		GBM	P1		1.5.2026	21.8.2026»;

c) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1421 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone US-2.1422 e US-2.1423:

«**US** Stati Uniti	US-2.1422	POU, RAT	N, P1		6.10.2026	
		GBM	P1		6.10.2026	
	US-2.1423	POU, RAT	N, P1		7.10.2026	
		GBM	P1		7.10.2026».	